



Circolare n. 90/DS/2019

Villaverla, 24 maggio 2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
e p.c. A tutti i Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado

Oggetto: Valutazione ed Esame di Stato finale a.s. 2018-2019 (con le novità introdotte dal Dlgs 62/2017 e DM 741/2017 e 742/2017).

Con la presente, desidero informare i Genitori delle classi terze sugli aspetti riguardanti la valutazione finale e quella relativa agli Esami.

VALUTAZIONE FINALE (prima dell'esame)

Al termine del secondo periodo valutativo, i Docenti del Consiglio di Classe esprimeranno, in voto, la valutazione per ogni singola disciplina; i singoli voti saranno riportati sul "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE" (Pagella).

Il voto è espressione di due aspetti didattico/educativi:

- aspetto formativo (impegno, progressi, aspetti educativi, rapporto tra esiti di apprendimento e potenzialità individuali...);
- aspetto sommativo (risultanza dei voti di verifica orale e scritta e delle valutazioni intermedie).

Le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie è individuata dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Inoltre sempre in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe redige il "Certificato delle Competenze" sul modello ministeriale "Allegato B" ai sensi del DM 742/2017, facente riferimento alle Competenze chiave europee e alle "Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione".

Il "Certificato delle competenze" viene consegnato alle famiglie al termine di tutta la sezione d'Esame d'Istituto. Il Documento di Valutazione verrà pubblicato sul registro elettronico e reso visibile alla famiglia prima dell'inizio della sezione d'esame.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è composto da due sezioni: l'insieme delle prove scritte e dal colloquio (la prova orale).

Le prove scritte sono costituite da:

- 1) prova scritta di italiano;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

La valutazione delle prove d'esame e la determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Polga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993